



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 12 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione n. 2, n. 102.02.2021 dd 13.11.2020 in materia di IMUP anni 2012 e 2013. Resistenza in giudizio avanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento. Incarico l'Avvocatura distrettuale dello Stato per patrocinio legale.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **quindici** del mese **febbraio** di alle ore **18:50** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione n. 2, n. 102.02.2021 dd 13.11.2020 in materia di IMUP anni 2012 e 2013.  
Resistenza in giudizio avanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento.  
Incarico l'Avvocatura distrettuale dello Stato per patrocinio legale.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

In data 14.12.2017 il Comune di Faedo - *dal 1.1.2020 fuso per aggregazione nel comune di San Michele all'Adige* - emetteva l'avviso di accertamento d'ufficio per parziale/omesso pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per l'anno 2012 a carico della Società Nordedile Commerciale Srl con sede a Trento e con riferimento all'area fabbricabile contraddistinta dalle pp. ed. 286, 287, 288, 289 e dalle pp.ff. 953/2, 953/3, 954/5, 953/4, tutte in CC Faedo, per l'importo complessivo di euro 30.557,03. In data 12.02.2018 sub prot. n. 542 perveniva istanza di discussione in pubblica udienza avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento da parte del dott. Alessandro Festi dottore commercialista in rappresentanza e difesa di Società Nordedile Commerciale Srl contro il Comune di Faedo avverso il citato avviso d'accertamento d'ufficio.

In data 12.12.2018 veniva emesso dal Comune di Faedo l'avviso di accertamento d'ufficio per parziale/omesso pagamento n. 22/2013 in materia di IMUP per l'anno 2013 sempre a carico della Società Nordedile Commerciale Srl con sede a Trento e per la medesima area fabbricabile per l'importo complessivo di euro 22.945,00. In data 07.02.2019 sub prot. n. 475 perveniva istanza di discussione in pubblica udienza avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento da parte del dott. Alessandro Festi dottore commercialista in rappresentanza e difesa di Società Nordedile Commerciale Srl contro il Comune di Faedo avverso il citato avviso d'accertamento d'ufficio.

Il Comune di Faedo incaricava quindi l'Avvocatura distrettuale dello Stato del patrocinio legale con rappresentanza in giudizio relativamente ai ricorsi in parola con i seguenti provvedimenti giuntali:

- Deliberazione della Giunta comunale di Faedo n. 27 dd 23.04.2018, esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 13/2012 in materia di IMUP per l'anno 2012;
- Deliberazione della Giunta comunale di Faedo n. 54 dd 29.07.2019 esecutiva, per il ricorso, avverso l'avviso di accertamento n. 22/2013 in materia di IMUP per l'anno 2013.

In occasione della prima udienza in data 20.09.2019 la Commissione tributaria di 1<sup>a</sup> grado di Trento unificava in un unico fascicolo i ricorsi avverso gli avvisi 2012 e 2013, per la successiva discussione del valore imponibile ai fini IMUP dell'area edificabile sopra identificata.

In data 07.07.2021 sub n. 6431 di prot. è pervenuta agli atti la sentenza della Commissione Tributaria di I grado n. 102.02.2021- pronunciata il 13.11.2020 - e depositata in data 05.07.2021, rettificata poi il 24.09.2021 poiché per errore materiale nella prima stesura risultava trascritto il valore dell'area edificabile di euro 1.640,00 anziché di euro 1.640.000,00.

In data 01.02.2022 sub prot. n. 1099 è pervenuta istanza di discussione in pubblica udienza avanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento da parte del dott. Alessandro Festi dottore commercialista in rappresentanza e difesa di Società Nordedile Commerciale Srl avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento n. 102.02.2021- pronunciata il 13.11.2020 - in materia di IMUP per gli anni 2012 e 2013.

Tutto ciò premesso.

Considerata l'intenzione di resistere in appello al ricorso presentato dalla Società avanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, con nota prot. n. 1326 dd. 09.02.2022 è stata chiesta la disponibilità all'Avvocatura di Stato per il patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione.

Vista la nota acquisita in atti sub prot. n. 1374 dd 10.02.2022 con cui l'Avvocatura distrettuale di Stato ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di difesa in giudizio del Comune di San Michele all'Adige. Non è dovuto fondo spese.

Richiamato l'art. 1 del D.Lgs. 116/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Preso atto che il Comune di San Michele all'Adige - come consentito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 - è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di previsione e quindi la gestione finanziaria viene effettuata sulla base degli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2022 del bilancio pluriennale 2022-2024

Richiamato il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, prorogato per l'anno 2022 con deliberazione n. 1 dd 11.01.2022, in vigenza dell'esercizio provvisorio del bilancio 2022.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nel presente provvedimento i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. Di resistere in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento presentato dalla Società Nordedile Commerciale Srl, P.IVA 01371320225 avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento n. 102.02.2021- pronunciata il 13.11.2020 - in materia di IMUP per gli anni 2012 e 2013.
2. Di incaricare l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Trento, del patrocinio legale con rappresentanza in giudizio del Comune di San Michele all'Adige nella vertenza relativa al ricorso in appello di cui al punto 1. della presente deliberazione.
3. Di prendere atto che l'Avvocatura dello Stato con nota in atti al n. 1374 dd. 10.02.2022 non ha richiesto all'Ente alcun ulteriore deposito a titolo di fondo spese.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

5. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 12 dd 15.02.2022**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
*(firma digitale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **16.02.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.